

allegato al
Pordenone n. 3109 Mod. 3 21 OTT. 2019
liquidati € esact con
per imposta IPOT. € 7 di cui



STATUTO

LA COMPAGNIA DEI MANGIALIBRI ODV

Organizzazione di Volontariato

Col presente Statuto vengono apportate talune modifiche all'organizzazione de *La Compagnia del MangiaLibri*, associazione di volontariato costituita in data 26 luglio 2017 a Fontanafredda (Pn), al fine di adeguare la regolamentazione della stessa alla normativa introdotta con *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e successive modifiche.

Il presente atto sostituisce integralmente l'originario Statuto approvato e sottoscritto in data 26 luglio 2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 14 settembre 2017 al numero 3156 del mod. III.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "LA COMPAGNIA DEI MANGIALIBRI ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Fontanafredda (Pn) e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Fontanafredda non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti, della seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore: ATTIVITA'

CULTURALE DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITA' EDUCATIVA (art. 5 comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore).

Tale scopo istituzionale si espleta:

1. nella promozione della lettura tra i bambini in età prescolare e scolare attraverso il loro avvicinamento al mondo dei libri e alla lettura ad alta voce
2. nella stimolazione dell'abitudine all'ascolto della lettura nel bambino
3. nella stimolazione dell'abitudine alla lettura ad alta voce dell'adulto al bambino.

In particolare:

A. relativamente alla promozione della lettura ad alta voce in età prescolare e scolare lo scopo è:

- l'avvicinamento del bambino al mondo dei libri
- la promozione dell'esperienza della lettura ad alta voce ed animata
- la stimolazione del commento e l'interpretazione fantasiosa dei libri letti
- la stimolazione al coinvolgimento attivo del bambino: verbalizzazione, dialogo, confronto come strumenti di espressione e condivisione;

B. relativamente alla stimolazione nel bambino dell'abitudine all'ascolto della lettura lo scopo è:

- l'avvicinamento del bambino alle biblioteche
- l'educazione al rispetto del libro e al prestito/restituzione di esso
- la sensibilizzazione dei genitori sull'importanza della lettura, anche ad alta voce, al bambino, sin dalla nascita.

Circa le modalità di realizzazione, l'associazione propone:

- la realizzazione di programmi di Incontri periodici volti al perseguimento delle finalità sopra esposte, attraverso le seguenti modalità:
 - o la fissazione periodica di uno o più calendari relativi alle date in cui verranno proposti gli incontri di lettura con i bambini ed i loro genitori. Ciò anche in collaborazione con bibliotecari;
 - o la pubblicizzazione del calendario mediante distribuzione di volantini e utilizzo di social networks;
 - o l'apertura degli incontri a tutti;
- l'organizzazione di eventi con specifici temi volti al perseguimento delle finalità sopra esposte.
- la realizzazione di laboratori come metodo di rielaborazione dell'esperienza di lettura ed ascolto attraverso diversi linguaggi (visivo, tattile, gestuale, musicale...).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.¹

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro² che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda³ che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- la dichiarazione di disponibilità attiva alla organizzazione delle attività e partecipazione alle stesse.

L'Organo di amministrazione⁴ delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

¹ Il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV (co. 1, art. 32 Cts.). "Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo" (co. 1-bis, art. 32 Cts.).

² La previsione statutaria di questi enti è facoltativa se non prevista nello statuto vigente oppure obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla Legge, ad esempio, introducendo il limite del 50% previsto dal co. 2, art. 32 Cts.

³ La disposizione è inderogabile, considerata la dimensione volontaria del rapporto associativo che deve nascere da una manifestazione positiva di volontà dell'aspirante associato.

⁴ La disposizione è derogabile prevedendo in capo ad un organo diverso da quello amministrativo l'ammissione degli associati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati⁵.

L'Organo di amministrazione, entro 60 giorni⁶, deve motivare⁷ la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea⁸, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione⁹.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di¹⁰:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di¹¹:

⁵ Sono obbligatorie queste disposizioni relative alla necessità di dare comunicazione all'interessato e all'annotazione sul libro associati, previsto anche dal co. 1, art. 15 Cts.

⁶ E' derogabile il lasso temporale entro il quale l'organo competente deve assumere una decisione circa la richiesta di ammissione.

⁷ La motivazione è obbligatoria. Non sembra infatti, per il Ministero del Lavoro, si possa estendere l'ambito di derogabilità "alla possibilità di non motivare la deliberazione, considerato che tale eventualità non sarebbe coerente con la previsione secondo cui i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura devono essere esplicitati nello statuto e conseguentemente resi pubblici attraverso il deposito presso l'Ufficio del RUNTS".

⁸ o un altro organo eletto dalla medesima.

⁹ Con riferimento a questo comma, "considerato che in assenza di specifica disposizione statutaria il candidato aderente avrebbe il diritto di appellarsi all'assemblea dei soci ed essa avrebbe l'obbligo di pronunciarsi nella prima occasione utile, la deroga potrà riguardare sia l'individuazione di un organo diverso dall'assemblea, incaricato della decisione, sia di un diverso termine trascorso il quale la richiesta di riesame non sia più azionabile, fermo il diritto di chiedere il riesame della decisione" (Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018).

¹⁰ Questo elenco di diritti si può modificare e/o integrare.

¹¹ Questo elenco di obblighi si può modificare e/o integrare.

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che:

- contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto¹², degli eventuali Regolamenti Interni e delle deliberazioni degli organi associativi,
- arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione,
- non partecipa per un anno d'esercizio (01.01-31.12), neppure a mezzo delega conferita ad altro socio, alle assemblee ordinarie/straordinarie,

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato l'interessato, se da costui richiesto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni¹³.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, nella veste del Presidente, il quale Organo dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima¹⁴.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

¹² "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi (co. 3, art. 24 Codice civile)".

¹³ L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (co. 3, art. 24 Codice civile): norma certamente valida per le associazioni riconosciute.

¹⁴ Norma certamente valida per le associazioni riconosciute (co. 2, art. 24 Codice civile).

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione¹⁵ (o consiglio direttivo);
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo¹⁶, obbligatorio esclusivamente nelle ipotesi di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Al componenti degli organi associativi¹⁷ non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Sono altresì nominati il Vice-Presidente ed il Segretario, la cui durata coincide con quella del Presidente e dell'Organo di amministrazione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi¹⁸ nel libro degli associati.¹⁹

Ciascun associato ha un voto.²⁰

¹⁵ Vedi nota 12.

¹⁶ Se scelto oppure obbligatorio per il superamento di alcuni parametri dimensionali, di cui alla nota 11.

¹⁷ ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile (co. 2, art. 34 Cts). La norma è inderogabile.

¹⁸ "Derogabile con specifica clausola statutaria è il periodo minimo di iscrizione (tre mesi) ai fini dell'esercizio del diritto di voto, ex articolo 24, comma 1, che, in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato, ma non aumentato, non essendo la norma derogabile *in pelus* nei confronti dell'associato" (Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018).

¹⁹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²⁰ La norma "ciascun associato ha un voto" è obbligatoria. La disposizione "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" è facoltativa.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione²¹. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.^{22 23 24}

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda²⁵ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio²⁶. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati²⁷.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:²⁸

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, il vice-presidente ed il segretario e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione²⁹;

²¹ L'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente: la norma dunque è derogabile con analoghe considerazioni, effettuate dal Ministero, di cui alla nota 40.

²² Nelle associazioni con un numero di associati < 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati > 500 (co. 3, art. 24 Cts).

²³ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cts); norma facoltativa.

²⁴ "L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui al comma terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili" (co. 5, art. 24 Cts); norma facoltativa.

²⁵ non nello stesso giorno.

²⁶ o del rendiconto per cassa che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 17 Cts, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

²⁷ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale" (co. 2, art. 20 Codice civile).

²⁸ La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2013 precisa che "la natura precettiva dell'articolo 25, in tema di competenze dell'assemblea, postula l'obbligatorietà del relativo adeguamento statutario. Viene comunque fatta salva la derogabilità, per esplicita previsione statutaria, per le associazioni che hanno un numero di associati superiore alle 500 unità. Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall'articolo 25 alcune riguardano la vita ordinaria dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere straordinario in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le delibere sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse.

²⁹ L'art. 98 Cts ha inserito nel Codice civile un nuovo articolo, il 42-bis, al fine di favorire i processi di trasformazione, fusione o scissione delle associazioni e fondazioni conseguenti alla nuova configurazione tipologica degli ETS. Tale

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati³⁰.

ART. 8

(Organo di amministrazione³¹)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

disposizione investe i processi di trasformazione tra associazioni e fondazioni e viceversa, non riguardando pertanto i passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa, per i quali si applica la disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica. Tale disposizione trova applicazione, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non contengano una specifica clausola che escluda tali operazioni: si tratta pertanto di una norma derogabile in presenza di espressa clausola statutaria.

³⁰ "Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall'articolo 25 alcune riguardano la vita *ordinaria* dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere *straordinario* in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le delibere sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse.

In caso di *assenza di disposizioni specifiche*, risulta applicabile l'art. 21 del codice civile. Pertanto: 1) In via *ordinaria* le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 2) le delibere volte a *modificare l'atto costitutivo e lo statuto* richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il codice civile consente alle *associazioni riconosciute* di individuare un diverso quorum per la validità delle delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto ("se in essi non è diversamente disposto", art. 21 comma 2), mentre non sono derogabili le prescrizioni in materia di delibera di scioglimento; per le *associazioni non riconosciute* l'ordinamento interno è regolato "dagli accordi degli associati" ferma restando, in assenza di specifiche disposizioni, l'applicabilità delle norme previste per le associazioni riconosciute.

Qualora tuttavia gli associati intendano *discostarsi dalle disposizioni codicistiche*, occorre ricordare che il *principio democratico* cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore (come risulta dall'articolo 2, comma 1 lett. a), dall'articolo 4, comma 1 lett. d), dall'articolo 5, comma 1 lett. a) della legge delega, espressamente richiamato negli artt. 25, comma 2 e 41 comma 7 del codice) e che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell'organo assembleare, impone che l'approvazione delle modifiche dello statuto, "*lex specialis*" regolatrice del rapporto associativo, sia posta in essere con una *procedura rafforzata* tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario. In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo irreparabilmente il principio democratico" (Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018).

³¹ Vedi nota 12.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 4 e 5, nominati dall'Assemblea³² per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.³³

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza³⁴.

³² La nomina assembleare ha carattere inderogabile. Il co. 1, art. 26 Cts fa tuttavia salva, tramite il richiamo al co. 2, art. 25 Cts la possibilità di prevedere disposizioni in deroga per le associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento. Queste, infatti, "possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma recedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali".

³³ La norma è obbligatoria. Le seguenti disposizioni sono invece facoltative: "L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (co. 3-5, art. 26 Cts).

³⁴ Questa norma è obbligatoria e prevede la possibilità di inserire disposizioni di natura derogatoria rispetto alla previsione circa il generale potere di rappresentanza degli amministratori. "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (art. 27 Cts).

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea³⁵ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta; svolge le funzioni di tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni³⁶.

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico³⁷ è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.³⁸

³⁵ Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominano al proprio interno il Presidente.

³⁶ Carica associativa facoltativa.

³⁷ Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

³⁸ L'Organo di controllo è obbligatorio, ai sensi dell'art. 30 Cts, quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 Cts. La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 stabilisce che "le associazioni tenute a nominare i componenti dell'organo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 comma 2, qualora non rientrino ancora, al momento della modifica statutaria, tra quelli obbligati alla nomina dei componenti, potranno comunque inserire l'organo di controllo tra gli organi associativi, individuandone le caratteristiche (ad esempio il carattere monocratico o collegiale, il numero di componenti, l'eventuale presenza di membri supplenti ecc.) e subordinando la nomina dei componenti e l'avvio dell'attività dell'organo stesso al verificarsi delle predette condizioni di legge. Anche in tal caso, nonostante il sorgere dell'obbligo sia rinviato ad un momento futuro ed incerto, senza dubbio si è di fronte a disposizioni inderogabili ... rispetto alle quali l'ente pone in essere le misure organizzative necessarie per adempiere senza ritardo.

Un ulteriore caso è quello per cui un'associazione di minori dimensioni decida nella propria autonomia di dotarsi comunque di un organo di controllo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 comma 2. In tal caso, contrariamente all'ipotesi precedente, ci troviamo davanti ad una facoltà dell'ente.... Una terza ipotesi ugualmente facoltativa è quella contenuta nell'art. 30 comma 6, secondo il quale le associazioni e le fondazioni possono incaricare l'organo di controllo di effettuare la revisione legale dei conti nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 1. Tale previsione troverà collocazione, nello statuto, tra i compiti dell'organo di controllo. Ha invece carattere obbligatorio la revisione legale negli enti che hanno istituito un patrimonio destinato ex art. 10. In questo caso ci si trova tuttavia al di fuori della previsione dell'art. 30 comma 6, pertanto gli enti in questione sono tenuti a mantenere distinto l'organo di

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge³⁹, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

controllo dal soggetto che esercita la revisione".

³⁹ Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 Cts). La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 chiarisce che "In ordine alla revisione legale, la necessità della previsione statutaria in adeguamento al Codice si pone in particolare con riferimento alle modalità di nomina del revisore. Per le associazioni l'articolo 25 comma 1 lett. b) pone in capo all'assemblea il compito di nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, fatte salve le deroghe stabilite ai sensi del comma 2... Anche per quanto riguarda l'istituto della revisione legale, l'ente che individui preventivamente nello statuto le modalità di nomina del revisore subordinando in concreto l'adempimento al realizzarsi delle condizioni di legge non fa che conformare anticipatamente e volontariamente la propria organizzazione attraverso le necessarie disposizioni, in modo che sia pronta ad assolvere al futuro obbligo".

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.⁴⁰

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Al fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.⁴¹

⁴⁰ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle Imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 Cts). La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 precisa che "La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, prevista dall'articolo 10 per gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti al registro delle imprese, si deve considerare come una facoltà riconosciuta dalla legge, dalla quale pertanto, non discende un obbligo di adeguamento statutario. Conseguenzialmente, l'art. 101, comma 2 non è applicabile all'eventuale previsione statutaria di detta facoltà".

⁴¹ Al sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nel medesimo o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 precisa che "L'assenza del fine lucrativo costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS: ne discende la necessità che lo statuto sia pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del codice, in tema, rispettivamente, di destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria, e di divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. L'adeguamento è qui obbligatorio".

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio⁴² annuale e con decorrenza⁴³ dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁴⁴.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.⁴⁵

ART. 16⁴⁶
(Bilancio sociale e informativa sociale)

⁴² "Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio di cui al commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts).

⁴³ La decorrenza può essere modificata, per cui l'esercizio può non coincidere con l'anno solare.

⁴⁴ L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio" (co. 6, art. 13 Cts).

⁴⁵ La disposizione è obbligatoria se le attività diverse sono previste statutariamente.

⁴⁶ Clausola obbligatoria in caso di raggiungimento delle soglie previste dal Codice del Terzo settore.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet⁴⁷ gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.⁴⁸

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- *libro degli associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- *registro dei volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁴⁹*libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, se presente;
- ⁵⁰*libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, se previsti.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità⁵¹: mediante richiesta scritta, formulata anche a mezzo posta elettronica, indirizzata all'organo che cura la tenuta del libro, il quale nel termine di 10 giorni dalla notifica della richiesta proporrà al richiedente data e ora per la visione diretta del libro, con la presenza di almeno una persona fisica che componga l'organo che cura la tenuta del libro stesso.

⁴⁷ o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts).

⁴⁸ dal momento in cui sono pubblicate le relative linee guida, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche al fine della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (co. 1, art. 14 Cts).

⁴⁹ se previsto l'Organo di controllo.

⁵⁰ se previsti altri organi associativi.

⁵¹ Lo statuto deve, in quanto clausola obbligatoria, conformarsi al dettato del co. 3, art. 15 Cts, in tema di *diritto degli associati di esaminare i libri sociali*, prevedendo in concreto le modalità con cui tale diritto possa essere esercitato.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.⁵²

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.^{53 54}

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

⁵² Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (co. 4, art. 17 Cts).

⁵³ Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che *occasionalmente* coadiuva gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, art. 17 Cts). "I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di *flessibilità di orario di lavoro* o delle *turnazioni* previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (co. 6-bis, art. 17 Cts). L'*incompatibilità* della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria *non si applica* "agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento" (co. 5, art. 17 Cts).

⁵⁴ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (co. 7, art. 17 Cts).

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati⁵⁵ nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo⁵⁶ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁵⁷, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

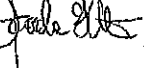
ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fontanafredda, 24 luglio 2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sig.ra Brunasso Natascia 
Sig.ra Ciappina Valeria 
Sig. Del Tedesco Matteo 
Sig.ra Feltrin Daniela 

⁵⁵ Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle ody si rinvia all'articolo 16 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

⁵⁶ "Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts). La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento costituisce contenuto obbligatorio dello statuto; anche in questo caso "l'obbligo conformativo al dettato della legge (articolo 9 del Codice) si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS" (Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018).

⁵⁷ la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'associazione cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

Sig.ra Flora Silvia *Flora Silvia*
Sig.ra Garbo Erika *Erika Garbo*
Sig.ra Marielli Silvia *Silvia Marielli*
Sig.ra Marighetti Cora *Cora Marighetti*
Sig.ra Parussini Giorgia *Giorgia Parussini*
Sig.ra Rigo Annarita *Annarita Rigo*

Per la Sig.ra Bianco Valeria, come da delega la Sig.ra Ciappina Valeria

Per la Sig.ra Brun Eleonora, come da delega la Sig.ra Ciappina Valeria

Per la Sig.ra Oliva Eva, come da delega la Sig.ra Ciappina Valeria

Per la Sig.ra Rossetti Anna, come da delega la Sig.ra Garbo Erika

Erika Garbo



